

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì – Cesena*



## **REGOLAMENTO SULL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI - CRITERI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 22.05.1998**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento individua e definisce i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'individuazione e la definizione hanno carattere transitorio, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni in materia da emanare con decreto ministeriale ai sensi degli artt. 18, 2° comma, lettera d) e 57, 1° comma, del medesimo D.Lgs. n. 22/97.

**Art. 2**  
**Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 18, 2° comma, lettera d), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono assimilati ai rifiuti urbani, come definiti dall'art. 7, 2° comma, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22:

1. quelli elencati al punto 1.1.1., lettera a), della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e cioè i rifiuti speciali aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
  - imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati od insediamenti in genere;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina sanse esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. gli accessori per l'informatica.

### ***Art. 3*** ***Esclusioni***

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 7, 4° comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389. Sono altresì esclusi i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, così come definiti dall'art. 35, 1° comma, lettere c) e d) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.